



Regione Toscana

Seduta n. 304/PS/VAS del 26.03.2026
Determinazione n. 1/SCA/2026

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)
Autorità competente per la VAS

PIANO NAZIONALE DI RIPRISTINO DELLA NATURA (PNR)
[ID: 14643]

Fase Preliminare di VAS

Autorità Procedente/proponente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare

Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- la Direttiva 2001/42CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura;
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

premessi che

- la proposta di **Piano Nazionale di Ripristino della Natura (di seguito PNR o Piano)** discende dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, che all'art. 14 prevede che "ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino";
- Il PNR si configura come un piano con una spiccata valenza ambientale pertanto il suo processo di elaborazione si integra fortemente con quello della sua valutazione ambientale, corrispondendo i suoi obiettivi con molti degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che costituisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, c.5, del D. Lgs. 152/2006;
- l'Autorità competente per la VAS è la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- con nota prot. 0171179 del 25/02/2026 l'Autorità procedente ha trasmesso ai SCA il Rapporto preliminare di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006, relativo alla proposta di Piano comunicando contestualmente l'avvio della fase di consultazione finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
- la Regione Toscana è consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale (di seguito SCA) ed il contributo valutativo regionale, reso ai sensi dell'art. 33 comma 2 della LR 10/2010, deve essere presentato entro nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso pubblico del 25.02.2026;
- con nota prot. 0181190 del 27/02/2026 il Presidente del NURV ha avviato la consultazione con i SCA in quanto la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 10/2010, quando è consultata nell'ambito di procedimenti statali, si esprime mediante atto dell'Autorità Competente, previa acquisizione dei pareri degli altri SCA di livello sub-regionale non direttamente consultati dal Ministero;
- con nota prot. 0180557 del 27/02/2026 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV il Rapporto preliminare ed ha fissato la scadenza del 20/03/2026 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV; ha inoltre comunicato ai componenti la data del 25/03/2026 per il deposito in Area Riservata e del 26/03/2026 per l'approvazione della Determina;
- la determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell'art.5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;
- sono pervenuti i seguenti contributi:
 1. Comune di Massarosa con nota prot. n. 0190664 del 03/03/2026;
 2. Azienda USL Toscana sud est prot. n. 0213523 del 12/03/2026;
 3. Comune di Lucca prot. n. 0221543 del 16/03/2026;
 4. Azienda USL Toscana Centro prot. n. 0220330 del 16/03/2026;
 5. Provincia di Pistoia prot n. 0224972 del 17/03/2026;
 6. Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione Paesaggio con nota prot. 0232670 del 19/03/2026;
 7. ARPAT con prot. 0234495 del 19/03/2026;

8. Azienda USL Toscana Nord Ovest con prot. 0238542 del 23/03/2026;
9. Comune di Livorno con nota prot. 0240111 del 23/03/2026;
10. Settore VIA con nota prot. 0240109 del 23/03/2026;

- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:

- Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale;
- Settore Tutela Acqua e Costa;
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
- Bonifiche e Siti Orfani PNRR;
- Settore Prevenzione Salute e Sicurezza Veterinaria.

esaminati

i documenti trasmessi dal proponente:

- Rapporto preliminare di VAS (di seguito RP)

I contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Comune Massarosa	Il Comune esprime un giudizio complessivamente favorevole agli obiettivi del Piano, ma segnala alcune osservazioni specifiche legate alle caratteristiche del proprio territorio, riguardo ai seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> • Biodiversità ed ecosistemi - si chiede che il RA analizzi gli impatti sugli ecosistemi lacustri e palustri (con particolare riferimento al Lago di Massaciuccoli) e preveda misure contro le specie invasive. • Risorsa idrica e rischio idrogeologico - il territorio presenta fragilità idraulica e idrogeologica; si richiede attenzione alle interazioni con il bacino del Lago e alle opere di bonifica esistenti. • Suolo ed ecosistemi urbani - si raccomanda la tutela dei suoli agricoli, la rinaturalizzazione di aree degradate e il potenziamento del verde urbano. • Monitoraggio - si suggerisce l'utilizzo di indicatori ambientali disaggregati a scala locale, con coinvolgimento degli enti locali.
2	Azienda USL Toscana sud est	Il contributo esprime un parere nel complesso favorevole , con le seguenti osservazioni principali: <ul style="list-style-type: none"> • Salute pubblica e verde urbano – il Piano viene valutato positivamente come strumento di tutela della salute, poiché il miglioramento degli ecosistemi incide su qualità dell'aria, sicurezza idrica e mitigazione del calore. Si raccomanda di privilegiare interventi di rigenerazione urbana nei centri storici e di rendere fruibili spazi verdi privati di enti e associazioni. • Specie autoctone e "One Health" – si suggerisce di preferire specie vegetali autoctone per evitare squilibri ecologici e la diffusione di nuove malattie trasmissibili. • Progettazione del verde – si raccomanda di tradurre in criteri progettuali concreti le criticità già individuate nel RP (pollini allergenici, ozono secondario, ristagni idrici e proliferazione di vettori come zanzare), garantendo anche una manutenzione continua delle alberature. • Rischio idrogeologico – si sottolinea l'importanza di interventi sulle reti di drenaggio urbano e del reticolo idrografico minore. • Monitoraggio adattativo – si suggerisce un monitoraggio costante per correggere tempestivamente eventuali criticità in fase di attuazione.
3	Comune di Lucca	L'Ente, svolta la consultazione interna, non ha osservazioni e contributi da fornire al proponente.
4	Azienda USL Toscana Centro	Il contributo esprime un parere nel complesso favorevole evidenziando le medesime osservazioni del contributo n. 2 Azienda USL Toscana sud est.
5	Provincia di Pistoia	La Provincia osserva la tabella 3-2 (RP par. 3.2), elenca gli strumenti di pianificazione territoriale passando direttamente dal livello <i>regionale</i> al livello <i>subregionale/comunale</i> , omettendo i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) di competenza provinciale . La Provincia sottolinea che tale esclusione contrasta con il quadro normativo vigente, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la Legge 56/2014, che attribuisce alle province la pianificazione territoriale di coordinamento e la tutela ambientale;

		<p>- la L.R. Toscana 65/2014 (artt. 8 e 90), che riconosce la pianificazione di area vasta come componente fondamentale del governo del territorio, e che obbliga i PTC a recepire e declinare a livello provinciale gli obiettivi del PIT/PPR regionale.</p> <p>Si chiede di inserire i PTC provinciali nel livello "subregionale" del documento VAS, come strumenti di pianificazione intermedi tra il livello regionale e quello comunale, coerentemente con la catena di recepimento PNR → PIT/PPR → PTC.</p>
6	Settore Riqualficazione Valorizzazione Paesaggio Tutela e	<p>Il Settore, considerato che il RP prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Piani paesaggistici regionali / Piani territoriali regionali a valenza paesaggistica sono ricompresi tra gli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti a livello regionale per l'interazione e sinergie con PNR. - l'analisi paesaggistica dovrà tenere conto, in un'ottica di coerenza, come le misure di ripristino (es. riforestazione, rinaturalizzazione di zone umide, ripristino di cave) interagiranno con il contesto territoriale esistente ed in particolare con i Piani Paesaggistici Regionali (PPR). <p>Chiede che ai fini dell'inquadramento dello stato di fatto, delle criticità e delle misure di ripristino connesse al paesaggio da approfondire nel RA si tenga conto di quanto segue:</p> <p>La Regione Toscana con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 ha approvato l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), copianificato con il Ministero della cultura, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Il PIT/PPR offre una lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi basata sull'approfondimento e sulla interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro Invarianti Strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici;</i> - <i>i caratteri ecosistemici del paesaggio;</i> - <i>il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani;</i> - <i>i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani.</i> <p>Al fine di fornire un orientamento sui contenuti del PIT/PPR, si segnala che l'elaborato <i>"Disciplina del Piano"</i>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Capo II <i>"Disciplina delle Invarianti Strutturali"</i> contiene: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>l' Articolo 7 - "Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici";</i> ◦ <i>l' Articolo 8 - "Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "I caratteri ecosistemici del paesaggio";</i> ◦ <i>l'Articolo 9 - "Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali";</i> - <i>l' Articolo 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici</i> ◦ <i>l'Articolo 11 - "Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"</i> - al Capo IV - <i>Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti</i> contiene <i>l'Articolo 15"Disciplina degli ulteriori contesti", della stessa Disciplina di Piano del PIT-PPR, che individua specifiche direttive volte a tutelare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e identitario dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco</i> - al Capo V - <i>Disciplina del sistema idrografico</i> contiene <i>l'Articolo 16 - Sistema idrografico della Toscana</i> - al Capo VI - <i>Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive</i> <i>l'Articolo 17 - Norme generali</i> <p>L'elaborato <i>"Abachi delle invarianti"</i> contiene una descrizione degli aspetti strutturali, dei valori, delle criticità oltre che le indicazioni per le azioni riferiti ai diversi "morfotipi" contenuti in ciascuna Invariante Strutturale.</p> <p>A queste ultime, corrisponde un elaborato cartografico che rappresenta la distribuzione territoriale dei rispettivi morfotipi.</p> <p>Inoltre il PIT/PPR individua 20 Ambiti di Paesaggio disciplinati all'art. 13 <i>"Ambiti di paesaggio e relativa disciplina"</i> della <i>Disciplina di Piano del PIT-PPR</i>. A ciascun Ambito corrisponde una Scheda, suddivisa in sezioni, che contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ sezione 1 – <i>Profilo dell'Ambito;</i> ◦ sezione 2 - <i>Descrizione interpretativa;</i> ◦ sezione 3 – <i>Invarianti Strutturali;</i> ◦ sezione 4 – <i>Interpretazione di sintesi;</i> ◦ sezione 5 - <i>Indirizzi per le politiche ;</i> ◦ sezione 6 - <i>Disciplina d'uso articolata in Obiettivi di qualità e Direttive.</i> <p>Un ulteriore dettaglio del PIT/PPR è rappresentato dall'individuazione, riconoscimento e dalla disciplina dei Beni Paesaggistici, art. 14 della <i>Disciplina del Piano del PIT-PPR</i>. In particolare, sono oggetto di disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli <i>"immobili ed aree di notevole interesse pubblico"</i> ai sensi dell'art.134, comma 1, lettera a) e b) dell'art. 136 del Codice; - le <i>"aree tutelate per legge"</i> ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice; <p>La <i>Disciplina dei Beni Paesaggistici</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli <i>"immobili ed aree di notevole interesse pubblico"</i> di cui all'art. 136 del Codice è inclusa nell'Elaborato 3B composto da specifiche Schede riferita alle aree oggetto di tutela. La Sezione 4 di ciascuna Scheda contiene la <i>Disciplina</i>, articolata come di seguito: ◦ a) <i>elementi identificativi;</i> ◦ b) <i>identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione;</i> ◦ c) <i>obiettivi per la tutela e la valorizzazione, articolata in Obiettivi con valore di indirizzo, Direttive e</i>

		<p>Prescrizioni d'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 c.1. del Codice è inclusa nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice". Tale Elaborato fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d'uso da rispettare. <p>Infine, sono altresì allegati del PIT/PPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio; - Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio; - Allegato 4- Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive; - Allegato 5- Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (ventuno schede e quadro di unione) <p>Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, c.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR "La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere [...], b), c),.d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B".</p> <p>Gli elaborati costitutivi del Piano Paesaggistico della Toscana sono consultabili e scaricabili (formato .pdf e shapefile) al seguente link https://www.regione.toscana.it/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico</p>
7	ARPAT	<p>ARPAT fornisce una sintesi dei contenuti del RP e propone alcune osservazioni e raccomandazioni.</p> <p>Il RP è finalizzato ad individuare i possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Piano e deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del RA, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche.</p> <p>Il percorso procederà quindi con l'elaborazione della Proposta di Piano e del relativo RA, per arrivare al traguardo del 1° settembre 2026 indicato dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2024/1991 per la "Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino".</p> <p>Per informazioni aggiornate sulla <i>governance</i> e gli attori coinvolti nel processo di pianificazione viene fatto rimando alla pagina <i>web</i> del MASE dedicata al Piano di Ripristino della Natura.</p> <p>Nel RP (capitolo 2) in merito ai contenuti del Piano (informazioni generali, obiettivi e misure) è indicato quanto segue.</p> <p>Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 del 19/5/2025 la Commissione Europea ha prodotto un modello <i>standard</i> di riferimento ("format") al fine di uniformare i piani degli Stati membri e assicurarsi che tutte le previsioni del Regolamento (UE) 2024/1991 vi siano incluse.</p> <p>Gli elementi chiave del Piano nazionale di ripristino sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quantificazione delle aree da ripristinare accompagnate dalle relative mappe, indicando la porzione di esse incluse in siti della Rete Natura 2000; • una descrizione delle misure che saranno attuate per ripristinare gli <i>habitat</i> e gli <i>habitat</i> di specie che non sono in buono stato; • una descrizione delle misure atte a prevenire il deterioramento significativo degli <i>habitat</i>; • una descrizione degli indicatori scelti per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali; • la quantificazione della superficie totale e le relative zone del territorio urbano in cui conseguire l'obiettivo di nessuna perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana entro il 2030 e in cui conseguire la tendenza al loro aumento entro il 2050; • l'inventario delle barriere fluviali artificiali e l'elenco delle barriere da rimuovere per ripristinare la connettività fluviale, dando priorità a quelle obsolete e che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, l'approvvigionamento idrico o altri usi; • la mappa indicativa dei potenziali fiumi a scorrimento libero da ripristinare dal 2020 al 2030; • una descrizione delle sinergie con altre politiche europee e dei loro benefici collaterali; • una rendicontazione dei prevedibili impatti socio-economici e dei benefici apportati dal piano; • una descrizione del processo di consultazione pubblica; • il cronoprogramma dell'attuazione delle misure; • una stima del fabbisogno economico, ivi incluso il sostegno alle parti interessate colpite dalle misure di ripristino; • una descrizione del monitoraggio con cui si valuterà l'efficacia delle misure attuate. <p>Gli Stati membri sono tenuti a valutare l'efficacia delle misure previste dal Piano attraverso il monitoraggio standardizzato dello stato degli <i>habitat</i> e degli <i>habitat</i> di specie nonché degli indicatori previsti per gli articoli 8, 10, 11, 12 (articolo 20). Sono altresì tenuti a comunicare alla Commissione ogni sei anni l'attuazione del Piano e i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici (articolo 21).</p> <p>Le misure di ripristino dovranno coprire a scala europea entro il 2030 almeno il 20% delle zone terrestri e il 2 % delle zone marine, ed entro il 2050 tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino (articolo 1).</p> <p>Gli obiettivi specifici previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991 riguardano gli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce (articolo 4), gli ecosistemi marini (articolo 5), gli ecosistemi urbani (articolo 8), gli ecosistemi fluviali e pianure alluvionali, la connettività naturale dei fiumi (articolo 9), le popolazioni di impollinatori (articolo 10), gli ecosistemi agricoli (articolo 11), gli ecosistemi forestali (articolo 12), i nuovi alberi (articolo 13). Per ciascuno di essi il Regolamento (UE) 2024/1991 fissa obiettivi quantitativi o qualitativi da raggiungere entro il 2030, il 2040 e il 2050. Nel paragrafo 2.2.2 del RP sono dettagliati tali Obiettivi specifici del PNR.</p> <p>Nel paragrafo 2.3 del RP sono fornite indicazioni in merito a quelle che saranno le Misure del PNRN.</p> <p>«Per "misure di ripristino" si intende qualsiasi azione, intervento o trattamento inteso a promuovere il recupero di un ecosistema o di una sua componente. Rientrano nelle misure di ripristino, ad esempio, alterazioni dell'ambiente naturale, il controllo delle specie invasive, il miglioramento delle caratteristiche strutturali dell'<i>habitat</i>, la reintroduzione di specie». «Le misure possono essere di "restauro attivo" (che</p>

accelera il recupero con intervento umano diretto, ad esempio la reintroduzione di specie) o "rigenerazione naturale" (o passiva, che sfrutta la resilienza ecologica lasciando che la natura recuperi autonomamente, previa eliminazione dei fattori di disturbo). Per l'attuazione delle misure di ripristino si predilige l'uso di Soluzioni Basate sulla Natura (Nature-Based Solutions – NBS)».

Inoltre, è indicato che per facilitare la descrizione uniforme delle misure incluse nella Parte C del "format", è stato reso disponibile sul portale di riferimento europeo per il ripristino un elenco standardizzato, non esaustivo, di tipi di misure² per consentire agli Stati membri di selezionare una o più categorie predefinite che meglio corrispondono agli interventi che intendono realizzare, assicurando una classificazione coerente e comparabile sia all'interno del singolo Stato membro sia tra Stati membri diversi.

Per quanto riguarda le misure che saranno adottate per l'obiettivo "aumento della copertura arborea urbana" **si suggerisce che la messa a dimora di specie arboree venga valutata anche in relazione alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico** (in particolare per biossido di azoto, materiale particolato ed ozono: inquinanti da tempo oggetto di attenzione e regolazione da parte dell'Unione Europea, per ultimo con la Direttiva (UE) 2024/2881) in accordo con documenti di riferimento quale quello della Regione Toscana redatto in base al PRQA.

Inoltre, **si raccomanda** di prevedere nel PNR anche finanziamenti dedicati specificatamente alla manutenzione delle specie arboree e arbustive oggetto di piantagione prevista dal Piano stesso, aspetto spesso trascurato e che invece richiede pianificazione e programmazione dedicate, con relativi impegni e spese di gestione, per essere efficace e duraturo nel perseguimento degli obiettivi proposti. Nel **capitolo 3** del RP vengono richiamate le strategie di sviluppo sostenibile (nazionale e regionali) che, come richiamato dalla normativa in materia di VAS (art. 34 del D.Lgs. 152/2006), definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Nel riportare gli obiettivi pertinenti al PNR nella tabella 3-1 vengono indicati gli obiettivi della SNSvS 2022 e da altre politiche, strategie-normative.

Si fa notare che in tale tabella in merito alla biodiversità non è citato l'obiettivo strategico correlato "1.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione delle specie e habitat di interesse comunitario" che appare pertinente con i contenuti del Piano richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1991.

Inoltre, in vista della definizione e redazione del Rapporto Ambientale (di seguito RA), in merito alla Strategia Regionale di sviluppo sostenibile della Regione Toscana si segnala che è stata approvata con D.C.R. n. 100 del 19/12/2024.

Nel paragrafo 3.2 viene presentata un'indicazione preliminare della Pianificazione e Programmazione pertinente.

Si fa presente che a livello della Regione Toscana un ulteriore riferimento da considerare è costituito dal PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale⁶. Inoltre, a livello europeo, si ricorda l'ottavo programma EU sull'ambiente: Decisione (UE) 2022/591.

Nel **capitolo 4** del RP è riportata una descrizione sintetica di carattere generale dello stato ambientale, finalizzata ad evidenziare le criticità ambientali e ad orientare la pianificazione delle misure di ripristino, che sarà approfondita nel RA.

In generale si raccomanda di indicare nel RA le fonti dei dati e delle altre informazioni che saranno riportate per la descrizione dello stato dell'ambiente.

Nel **capitolo 6** del RP sono riportate alcune considerazioni preliminari per l'analisi degli effetti ambientali.

«Gli interventi previsti dal Piano sono orientati in generale al ripristino degli ecosistemi. Per tale motivo sono attesi effetti ambientali complessivamente positivi in termini di miglioramento della qualità e della funzionalità degli habitat, di incremento della biodiversità e riduzione dei fenomeni erosivi nonché di contributo alla mitigazione e adattamento ai CC, alla neutralità del degrado del suolo e alla sicurezza alimentare.»

«Un'attenta pianificazione e gestione dell'attuazione delle misure di ripristino rappresenta anche requisito fondamentale per evitare potenziali effetti negativi indesiderati che alcune tipologie di misure potrebbero comportare ad esempio nella fase di realizzazione e/o nel breve termine quali l'introduzione accidentale di specie invasive, alterazioni idrologiche locali o squilibri ecologici temporanei nelle fasi di transizione nonché impatti socioeconomici.»

«In diversi contesti territoriali, l'attuazione delle misure di ripristino può quindi incontrare diverse difficoltà legate a conflitti d'uso del suolo, in particolare con le attività agricole, zootecniche e turistiche. La percezione locale degli interventi può risultare ambivalente, specie nei casi in cui le misure di conservazione implicano limitazioni d'uso o modifiche delle pratiche tradizionali. Nel Rapporto Ambientale saranno valutati, oltre ai benefici, possibili impatti che le misure di ripristino potranno generare in considerazione del livello di dettaglio delle misure. Tale analisi potrà, infatti, essere svolta rispetto a macrocategorie di misure.»

«L'analisi dei potenziali effetti negativi sarà accompagnata nel RA da indicazioni/raccomandazioni di carattere generale su modalità di attuazione da tener presente nell'ambito dei livelli attuativi di pianificazione e progettazione.»

Per garantire la messa in pratica, l'utilità e l'efficacia di tali misure di mitigazione, si suggerisce nel RA di formulare tali indicazioni/raccomandazioni in forma chiara e specificare nel testo di Piano indicazioni, rivolte agli Enti attuatori delle misure, su come procedere con la loro applicazione, ove necessario. Si suggerisce infine di valutare l'opportunità di prevedere procedure/meccanismi di verifica della messa in pratica di tali misure di mitigazione, nei casi in cui sia necessaria.

Nel **capitolo 8** sono riportati alcuni elementi su cui sarà impostato il monitoraggio ambientale che risultano condivisibili.

«Il monitoraggio ambientale segue l'intero ciclo di vita del Piano, compresi i suoi aggiornamenti rispetto ai quali rappresenta una componente significativa di indirizzo e riorientamento mediante la valutazione dei risultati periodici che saranno prodotti oltre che costituire un patrimonio informativo di cui tener conto per successivi atti di pianificazione e programmazione.»

Saranno utilizzati *«indicatori di contesto per seguire l'evoluzione dello stato di qualità ambientale interessato dagli effetti del Piano; indicatori di processo per seguire l'avanzamento dell'attuazione delle misure del Piano; indicatori di contributo per misurare la variazione dello stato ambientale imputabile alle misure del Piano.»*

		<p>«Nell'ambito del monitoraggio, gli indicatori devono rispondere ad alcuni requisiti, tra cui la popolabilità e l'aggiornabilità, la disponibilità di serie storiche significative, la sensibilità alle azioni del piano da monitorare. Come descritto precedentemente, parte integrante del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del PNR è costituito dal monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione delle misure previste» dal Regolamento (UE) 2024/1991 stesso, come sopra sottolineato.</p> <p>Pertanto, si raccomanda in generale, in sede di definizione degli indicatori di monitoraggio nel RA, che siano riportati per ciascun indicatore:</p> <p>una scheda metadati, con una chiara definizione dell'indicatore, i riferimenti normativi e le metodiche per il calcolo (anche con riferimento a indicatori e dati già oggetto di monitoraggi istituzionali in corso per evitare inutili duplicazioni o fraintendimenti), i ruoli e le responsabilità di popolamento, le periodicità di restituzione utili al monitoraggio VAS;</p> <p>i <i>target</i> di riferimento, con relativa motivazione e fonte, ai vari <i>step</i> temporali, a cui verrà fatto riferimento durante il monitoraggio, con relative procedure di modifica/reindirizzamento delle misure di piano in funzione dello scostamento dall'obiettivo fissato come da raggiungere.</p>
8	Comune di Livorno	<p>Il PNR è giudicato coerente con le strategie ambientali europee e internazionali (Biodiversità 2030, Green Deal, CBD) e potenzialmente in grado di generare effetti positivi su ecosistemi, clima e qualità del suolo. Si suggerisce di integrare nel successivo RA le osservazioni operative avanzate dall'Ufficio Verde: maggiore tutela del verde urbano, criteri per la depavimentazione, misure per la biodiversità urbana e gli impollinatori, un protocollo nazionale sulle specie aliene invasive, e strumenti di supporto tecnico-finanziario ai Comuni.</p>
9	AUSL Toscana Nord ovest	<p>Il contributo esprime un parere nel complesso favorevole evidenziando le medesime osservazioni del contributo n. 2 e n. 4.</p>
10	Settore VIA	<p>Il Settore esaminato il RP, con riferimento alle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PNR, pur riconoscendo il livello preliminare del documento, osserva che alcuni degli interventi proposti possono potenzialmente ricadere nel campo di applicazione della normativa VIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 10/2010. Si cita ad esempio previsioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i "progetti di recupero di torbiere", potenzialmente afferenti al punto s) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari dell'Allegato III (sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale) e al punto 8. lett. "i) cave e torbiere" dell'Allegato IV (sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale), secondo la ripartizione delle competenze stabilita dagli artt. 45 e seguenti della L.r. 10/2010; - i "progetti di riforestazione su larga scala", potenzialmente afferenti al punto 1 "Agricoltura" lett. b) "iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari" dell'Allegato IV (sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale); - gli "interventi di rinaturalizzazione di fiumi" (nei quali possono essere ricomprese numerose attività), potenzialmente afferenti al punto 7 "Progetti di infrastrutture" lett. o) "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;" dell'Allegato IV (sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale); <p>Si ricorda che, nel caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione compresi nell'Allegato IV, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del D.Lgs. 152/2006), è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico.</p> <p>In riferimento a quanto sopra riportato si ritiene opportuno pertanto che, nel prosieguo del procedimento, siano forniti, per quanto possibile, approfondimenti circa la tipologia e l'entità delle misure che il Piano Nazionale di Ripristino della Natura intende adottare in relazione alle esigenze di tutela della biodiversità e per garantire la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, al fine di poter valutare se gli interventi previsti possano ricadere effettivamente nell'ambito di applicazione della normativa di VIA.</p>


Considerato che

il Rapporto preliminare (di seguito RP) è articolato nel modo seguente.

1 INQUADRAMENTO PROCEDURALE

Il capitolo delinea l'iter di elaborazione del Piano in connessione con il processo di valutazione ambientale: in particolare sono definiti la governance e gli attori coinvolti, le modalità di consultazione e le tempistiche.

Il percorso condiviso è rappresentato nello schema seguente che evidenzia l'integrazione del processo di VAS nel percorso di pianificazione:



Il PNR si configura come un piano con una spiccata valenza ambientale pertanto il suo processo di elaborazione si integra fortemente con quello della sua valutazione ambientale, corrispondendo i suoi obiettivi con molti degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che costituisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, c.5, del D. Lgs. 152/2006.

2 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRISTINO DELLA NATURA: INFORMAZIONI GENERALI, OBIETTIVI E MISURE

Il capitolo descrive il PNR nel suo impianto generale. Il Piano deriva direttamente dal Regolamento UE 2024/1991, che impone agli Stati membri di ripristinare ecosistemi degradati entro scadenze progressive fino al 2030 e oltre. Vengono illustrati il quadro normativo di riferimento (Regolamento europeo, Strategia europea per la Biodiversità al 2030, Strategia Forestale UE, Strategia nazionale per la Biodiversità) e i principali strumenti di indirizzo strategico.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 del 19/5/2025 la Commissione Europea ha prodotto un modello standard di riferimento ("format") al fine di uniformare i piani degli Stati membri e assicurarsi che tutte le previsioni del Regolamento (UE) 2024/1991 vi siano incluse.

Gli obiettivi generali riguardano il ripristino e il miglioramento dello stato degli ecosistemi terrestri, costieri, di acqua dolce, marini, agricoli, forestali e urbani. Gli obiettivi specifici si articolano in target misurabili per ciascun tipo di ecosistema, inclusi obiettivi relativi agli impollinatori, alle specie aliene invasive e alla messa a dimora di nuovi alberi (art. 13 del Regolamento: tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello UE).

Gli elementi chiave del Piano nazionale di ripristino sono:

- la quantificazione delle aree da ripristinare accompagnate dalle relative mappe, indicando la porzione di esse incluse in siti della Rete Natura 2000;
- una descrizione delle misure che saranno attuate per ripristinare gli habitat e gli habitat di specie che non sono in buono stato;
- una descrizione delle misure atte a prevenire il deterioramento significativo degli habitat;
- una descrizione degli indicatori scelti per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali;

- la quantificazione della superficie totale e le relative zone del territorio urbano in cui conseguire l'obiettivo di nessuna perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana entro il 2030 e in cui conseguire la tendenza al loro aumento entro il 2050;
- l'inventario delle barriere fluviali artificiali e l'elenco delle barriere da rimuovere per ripristinare la connettività fluviale, dando priorità a quelle obsolete e che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, l'approvvigionamento idrico o altri usi;
- la mappa indicativa dei potenziali fiumi a scorrimento libero da ripristinare dal 2020 al 2030;
- una descrizione delle sinergie con altre politiche europee e dei loro benefici collaterali;
- una rendicontazione dei prevedibili impatti socio-economici e dei benefici apportati dal piano;
- una descrizione del processo di consultazione pubblica;
- il cronoprogramma dell'attuazione delle misure;
- una stima del fabbisogno economico, ivi incluso il sostegno alle parti interessate colpite dalle misure di ripristino;

Gli Stati membri sono tenuti a valutare l'efficacia delle misure previste dal Piano attraverso il monitoraggio standardizzato dello stato degli *habitat* e degli *habitat di specie*, sono altresì tenuti a comunicare alla Commissione ogni sei anni l'attuazione del Piano e i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici (articolo 21).

Le misure di ripristino dovranno coprire a scala europea entro il 2030 almeno il 20% delle zone terrestri e il 2 % delle zone marine, ed entro il 2050 tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino (articolo 1).

Il capitolo si conclude con gli elementi preliminari di indirizzo per l'individuazione delle misure, descrivendo la struttura delle schede di misura (tipologia, ambiti spaziali, stima dei costi, connessioni con la PAC, la Politica Comune della Pesca, ecc.) e il rapporto con il monitoraggio Copernicus.

3 OBIETTIVI AMBIENTALI E PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE PERTINENTE

Questo capitolo mappa la coerenza del PNR con il quadro programmatico e pianificatorio esistente, a più livelli (europeo, nazionale, territoriale). Vengono analizzati gli obiettivi ambientali pertinenti derivanti da direttive e strategie europee (Direttiva Habitat, Direttiva Acque, Direttiva Alluvioni, Strategia per il Suolo 2030, Agenda 2030 ONU ecc.) e i principali piani e programmi nazionali con cui il PNR è chiamato a interagire, tra cui il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), le strategie nazionali per la biodiversità e per il suolo, e altri strumenti settoriali.

Vengono richiamate le strategie di sviluppo sostenibile (nazionale e regionali) che, come richiamato dalla normativa in materia di VAS (art. 34 del D.Lgs. 152/2006), definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Nel riportare gli obiettivi pertinenti al PNR nella tabella 3-1 vengono indicati gli obiettivi della SNSvS 2022 e da altre politiche, strategie-normative.

Una specifica attenzione è dedicata alle zone di accelerazione delle energie rinnovabili (introdotte dal quadro normativo europeo), segnalando che queste sono escluse dalle aree sottoposte alle misure di ripristino, e alle sinergie e possibili interazioni (anche potenzialmente conflittuali) tra il PNR e gli altri piani e programmi pertinenti.

4 AMBITO DI INFLUENZA E ELEMENTI DI CONTESTO AMBIENTALE

È il capitolo più esteso e articolato del RP. Definisce l'ambito territoriale di riferimento (l'intero territorio nazionale, incluse le aree marine) e analizza sistematicamente lo stato dell'ambiente per le componenti pertinenti al PNR.

4.1 – Ambito territoriale di riferimento L'ambito territoriale preso in esame è l'intero territorio nazionale, incluse le acque costiere e le zone marine su cui l'Italia esercita sovranità. Il Piano avrà effetti diretti e indiretti sull'intero Paese, anche nelle aree non direttamente interessate dagli interventi di ripristino.

4.2 – Aspetti ambientali pertinenti Il capitolo identifica i temi ambientali da analizzare nel successivo RA, in linea con l'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006. Tra gli aspetti rilevanti: biodiversità ed ecosistemi, aree protette, specie aliene, uso del suolo, qualità delle acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico, paesaggio, qualità marino-costiera, pesca, e salute umana.

4.3 – Aria e clima

- *Condizioni climatiche:* Il 2024 è risultato l'anno più caldo in Italia dal 1961, con un'anomalia di temperatura media di +1,33 °C rispetto al trentennio 1991–2020. È l'undicesimo anno consecutivo con anomalia positiva. Il trend di riscaldamento è di circa +0,42 °C ogni dieci anni (periodo 1981–

2024), con il picco stagionale in estate (+0,60 °C/decennio). Si registra un aumento significativo delle notti tropicali e dei giorni caldi, e una riduzione di notti e giorni freddi. Anche la temperatura superficiale dei mari italiani mostra un trend crescente.

- **Emissioni di gas climalteranti:** Le emissioni totali italiane di gas serra si sono ridotte del 26,4% tra il 1990 e il 2023, per effetto della crisi economica, dell'efficienza energetica e della crescita delle rinnovabili. Il settore LULUCF (uso del suolo e foreste) genera assorbimenti netti pari a 53,6 Mt CO₂ eq., grazie soprattutto alle foreste (+43,5% di superficie dal 1990). I trasporti (28%) e la produzione energetica (20%) sono le principali fonti di emissioni nel 2023.
- **Adattamento ai cambiamenti climatici:** Le misure di ripristino degli ecosistemi (zone umide, boschi ripari, foreste urbane, cordoni dunali costieri) sono identificate come strumenti chiave di adattamento, in quanto aumentano la resilienza del territorio agli eventi estremi — siccità, alluvioni, frane, ondate di calore — e migliorano la gestione idrica, la qualità dell'aria e la vivibilità urbana.
- **Energia da fonti rinnovabili:** Il Piano è tenuto a coordinarsi con la pianificazione delle infrastrutture energetiche rinnovabili, garantendo la compatibilità tra obiettivi di ripristino e obiettivi europei al 2030 sulle rinnovabili. Al 2023 risultano presenti in Italia oltre 1,6 milioni di impianti FER per una potenza di quasi 67 GW; il fotovoltaico rappresenta quasi la metà della potenza installata.

4.4 e seguenti – Biodiversità, suolo, acque, paesaggio... Il capitolo prosegue con l'analisi dello stato di biodiversità ed ecosistemi, qualità dei suoli, stato delle acque, rischio idrogeologico, qualità marino-costiera e salute della popolazione — temi che saranno approfonditi nel successivo RA sulla base anche delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale.

In sintesi, il Capitolo 4 fornisce la fotografia dello stato ambientale dell'Italia come punto di partenza per valutare gli effetti del PNR, con un'attenzione particolare alla crisi climatica in corso e al ruolo che il ripristino degli ecosistemi può svolgere tanto per la mitigazione quanto per l'adattamento.

5 SCENARIO DI RIFERIMENTO

Vengono presentate le **proiezioni climatiche e ambientali** per l'Italia al 2030 e oltre, elaborate sulla base di scenari EURO-RCP (incluso lo scenario RCP2.6). Vengono illustrate le anomalie termiche attese e le incertezze delle proiezioni (con riferimento alle elaborazioni della Fondazione CMCC). Lo scenario di riferimento costituisce la baseline rispetto alla quale verranno valutati gli effetti del PNR nel successivo RA.

6 ELEMENTI PER L'ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Il capitolo anticipa i criteri e la metodologia per la valutazione dei potenziali effetti significativi - positivi e negativi - che l'attuazione del PNR potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Vengono identificati gli aspetti da approfondire nel RA, con particolare attenzione agli impatti delle misure di ripristino sugli habitat e sulle specie tutelati dalla Rete Natura 2000.

7 ELEMENTI DI IMPOSTAZIONE DELLA VINCA

Illustra il raccordo tra la VAS e la Valutazione di Incidenza (VINCA) prevista dalla Direttiva Habitat. Data la scala nazionale del PNRN, non è possibile condurre una valutazione sito-specifica già in questa fase; pertanto il capitolo propone un formato di scheda di verifica preliminare da compilare nella fase attuativa per ciascuna misura, contenente informazioni su: connessione diretta o meno con la gestione dei siti Natura 2000, habitat e specie potenzialmente interessate, obiettivo della misura rispetto alla conservazione, modalità di realizzazione degli interventi e modalità di monitoraggio post-operam.

8 ELEMENTI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'ultimo capitolo definisce l'**impostazione metodologica del piano di monitoraggio ambientale** del PNR, in coerenza con il D.Lgs. 152/06 e con il Regolamento UE 2024/1991. Il monitoraggio si articola su tre componenti: (1) evoluzione del contesto ambientale, (2) stato di avanzamento dell'attuazione delle misure, (3) controllo degli effetti ambientali. A ciascuna componente corrispondono specifiche tipologie di indicatori.

- indicatori di contesto, per monitorare la qualità ambientale;
- indicatori di processo, per seguire l'attuazione delle misure;
- indicatori di contributo, per misurare gli effetti imputabili al Piano.

Gli indicatori devono essere aggiornabili, basati su serie storiche significative e sensibili alle azioni del Piano. Inoltre, il sistema di monitoraggio VAS deve integrarsi con quanto previsto dal regolamento europeo, includendo il monitoraggio dello stato e delle tendenze di habitat e specie nelle aree soggette a ripristino e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, assicurandone effetti duraturi nel tempo.

Il monitoraggio accompagna l'intero ciclo di vita del Piano, inclusi gli aggiornamenti, e rappresenta uno strumento di indirizzo e riorientamento basato sulla valutazione periodica dei risultati. È svolto dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, con il supporto del sistema delle Agenzie ambientali e di ISPRA. Il piano definitivo di monitoraggio sarà elaborato in forma completa nel RA, tenendo conto dei contributi dei soggetti competenti e del pubblico nelle fasi di consultazione.

formula il seguente contributo per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione della proposta di Piano

Il Piano Nazionale di Ripristino (PNR) in valutazione presenta tre caratteristiche fondamentali:

- forte impronta ambientale: il piano nasce già integrato con la propria valutazione ambientale strategica e si allinea agli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, come richiesto dal D.Lgs. 152/2006;
- coerenza con la pianificazione esistente: non opera in isolamento, ma si inserisce nel quadro degli strumenti pianificatori già vigenti, fungendo da riferimento per localizzazione, dimensioni e modalità operative dei futuri progetti;
- orientamento al ripristino ecosistemico: punta alla rigenerazione degli ecosistemi.

Si apprezza l'impianto complessivo del Piano concepito fin dall'origine come strumento di tutela con effetti ambientali attesi positivi - *in termini di miglioramento della qualità e della funzionalità degli habitat, di incremento della biodiversità e riduzione dei fenomeni erosivi nonché di contributo alla mitigazione e adattamento ai CC, alla neutralità del degrado del suolo e alla sicurezza alimentare* -, si propongono le osservazioni a seguire con alcuni spunti di riflessione emersi dalla consultazione con gli enti locali al fine di contribuire al miglioramento e alla qualificazione ambientale complessiva del PNR.

Osservazioni al Piano

1. In relazione ai contenuti del piano previsti per gli ecosistemi urbani (obiettivi di cui all'art.8 del Regolamento (UE) 2024/1991), **si richiedono i seguenti approfondimenti:**

- nel RP viene indicato che gli ecosistemi urbani andranno a coincidere con gli interi limiti amministrativi dei comuni definiti come "città" e "piccole città e sobborghi" secondo il regolamento europeo 1059/2003 e quindi classificati con la metodologia DEGURBA che viene implementata dall'EUROSTAT per i diversi Paesi dell'UE. Si presume che i comuni interessati dalle ricadute del piano siano quelli classificati DEGURBA 1 e DEGURBA 2 ma si chiede un chiarimento ed un focus specifico nel Piano e nel RA;
- si chiede di fornire ulteriori specifiche su come verranno quantificati e monitorate le superfici di "spazi verdi urbani" e "copertura della volta arborea urbana". Nel RP viene riferito che tali dati saranno forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus ma non vengono fornite ulteriori specifiche;
- nel RP emerge fin da adesso il necessario coordinamento tra la pianificazione urbanistica e l'attuazione degli interventi di ripristino per il perseguimento degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1991 anche considerando che la baseline per le valutazioni è fissata al 2024. Nel RP viene riportato che *"Nel caso in cui si dovesse rilevare, tra la data di entrata in vigore del regolamento 1991/2024 e quella di adozione del PNRN, una riduzione della superficie comunale di aree classificate come "spazi verdi urbani" o a "copertura della volta arborea urbana", all'interno dello stesso comune dovranno essere realizzati interventi di ripristino di spazi verdi urbani e di copertura della volta arborea urbana di estensione almeno pari a quella persa, da completarsi entro il 30 aprile 2030."* Si ritiene necessario che il Piano dia indicazioni su chi dovrà attuare questi interventi di "compensazione" ex post e su quali soggetti ricadrà l'onere economico dell'attuazione degli interventi.

L'attuazione degli interventi di ripristino per gli ecosistemi urbani coinvolge in modo diretto il livello comunale e ha stretta correlazione con la pianificazione urbanistica; per tali motivi si ritiene che il Piano debba fornire indicazioni e strumenti chiari (eventualmente rimandando ad atti normativi) per il corretto ed efficace perseguimento degli obiettivi indicati all'art.8 del Regolamento (UE) 2024/1991.

2. Per quanto riguarda le misure che saranno adottate per l'obiettivo "aumento della copertura arborea urbana", **si suggerisce che la messa a dimora di specie arboree venga valutata anche in relazione alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico** (in particolare per biossido di azoto, materiale particolato ed ozono: inquinanti da tempo oggetto di attenzione e regolazione da parte dell'Unione Europea, per ultimo con la Direttiva (UE) 2024/2881) in accordo con documenti di riferimento quale quello della Regione Toscana redatto in base al PRQA: "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" di cui alla D.G.R. n. 1269 del 19/11/2018 modificata

con la D.G.R. n. 657 del 25/5/2020 (<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253662&nomeFile=Delibera+n.657+del+25-05-2020-+Allegato+1>), di cui è previsto un periodico aggiornamento (intervento U05 del PRQA - Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente approvato con D.C.R. n. 59/2025: <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualit%C3%A0-dell-aria-ambiente-prqa>).

3. Si raccomanda di prevedere finanziamenti dedicati specificatamente alla manutenzione delle specie arboree e arbustive oggetto di piantagione prevista dal Piano stesso, aspetto spesso trascurato e che invece richiede pianificazione e programmazione dedicate, con relativi impegni e spese di gestione, essenziali per l'efficacia nel lungo periodo e per garantire la sicurezza stessa delle infrastrutture verdi rispetto ai rischi indotti dai cambiamenti climatici (es. tempeste di vento).

4. Per le considerazioni espresse dal Settore competente (Tab. oss. 10) si ricorda che, nel caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione compresi nell'Allegato IV, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del D.lgs. 152/2006), è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico.

Si ritiene opportuno pertanto che, nel prosieguo del procedimento, siano forniti, per quanto possibile, approfondimenti circa la tipologia e l'entità delle misure che il Piano Nazionale di Ripristino della Natura intende adottare in relazione alle esigenze di tutela della biodiversità e per garantire la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, al fine di poter valutare se gli interventi previsti possano ricadere effettivamente nell'ambito di applicazione della normativa di VIA.

Osservazioni al Rapporto Ambientale

Analisi di coerenza con P/P pertinenti

5. Nel RP (Cap. 3) vengono richiamate le strategie di sviluppo sostenibile (nazionale e regionali) che, come richiamato dalla normativa in materia di VAS (art. 34 del D.Lgs. 152/2006), definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. In merito agli obiettivi definiti della SNSvS 2022 e da altre politiche, strategie-normative pertinenti con il PNR, si fa notare:

- nel Cap. 3 appare opportuno citare anche l'Ottavo Programma europeo sull'ambiente, Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030;
- nella tabella 3 -1 manca il riferimento all'obiettivo strategico "I.1 – Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione delle specie e habitat di interesse comunitario", che andrebbe incluso in quanto pertinente con i contenuti del Piano richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1991;

6. Si segnala la necessità di integrare ulteriori riferimenti regionali: Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER approvato con D.C.R. n. 10/2015 consultabile al link: <https://www.regione.toscana.it/piano-ambientale-ed-energetico>) e la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (approvata con D.C.R. n. 100/2024 consultabile al link: <https://www.regione.toscana.it/strategia-regionale-per-lo-sviluppo-sostenibile>).

7. In merito agli aspetti paesaggistici, ai fini dell'inquadramento dello stato di fatto, delle criticità e delle misure di ripristino connesse al paesaggio si segnala quanto segue per gli approfondimenti da conseguire nel RA.

La Regione Toscana con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 ha approvato l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), copianificato con il Ministero della cultura, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il PIT/PPR offre una lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi basata sull'approfondimento e sulla interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano quattro Invarianti Strutturali (*i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici; i caratteri ecosistemici del paesaggio; il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani; i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani*).

Al fine di fornire un orientamento sul PIT/PPR, si segnalano in particolare:

- l'elaborato "*Disciplina del Piano*",
- Capo II "*Disciplina delle Invarianti Strutturali*"
- Capo IV - *Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti* contiene l'Articolo 15 "*Disciplina degli ulteriori contesti*", della stessa Disciplina di Piano del PIT-PPR, che individua specifiche direttive volte a tutelare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e

identitario dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco
- al Capo V - *Disciplina del sistema idrografico* contiene l'Articolo 16 - Sistema idrografico della Toscana
- al Capo VI - *Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive* l'Articolo 17 - Norme generali
- l'elaborato "*Abachi delle invarianti*" contiene una descrizione degli aspetti strutturali, dei valori, delle criticità oltre che le indicazioni per le azioni riferiti ai diversi "morfotipi" contenuti in ciascuna Invariante Strutturale.
A queste ultime, corrisponde un elaborato cartografico che rappresenta la distribuzione territoriale dei rispettivi morfotipi;

- *Ambiti di Paesaggio* disciplinati all'art. 13 "*Ambiti di paesaggio e relativa disciplina*" della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

Per gli ulteriori contenuti di dettaglio si rimanda alle specifiche definite in Tab. Oss. 2. Gli elaborati costitutivi del Piano Paesaggistico della Toscana sono consultabili e scaricabili (formato .pdf e shapefile) al seguente link <https://www.regione.toscana.it/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>

Analisi contesto ambientale

Il RP (Cap. 4) riporta una descrizione sintetica di carattere generale dello stato ambientale, finalizzata ad evidenziare le criticità ambientali e ad orientare la pianificazione delle misure di ripristino, che sarà approfondita nel RA.

8. In generale si raccomanda di indicare nel RA le fonti dei dati e delle altre informazioni che saranno riportate per la descrizione dello stato dell'ambiente.

Analisi e valutazione effetti attesi dal Piano

Nel RP (Cap. 6) sono riportate alcune considerazioni preliminari per l'analisi degli effetti ambientali.

«Un'attenta pianificazione e gestione dell'attuazione delle misure di ripristino rappresenta anche requisito fondamentale per evitare potenziali effetti negativi indesiderati che alcune tipologie di misure potrebbero comportare ad esempio nella fase di realizzazione e/o nel breve termine quali l'introduzione accidentale di specie invasive, alterazioni idrologiche locali o squilibri ecologici temporanei nelle fasi di transizione nonché impatti socioeconomici.»

«In diversi contesti territoriali, l'attuazione delle misure di ripristino può quindi incontrare diverse difficoltà legate a conflitti d'uso del suolo, in particolare con le attività agricole, zootecniche e turistiche. La percezione locale degli interventi può risultare ambivalente, specie nei casi in cui le misure di conservazione implicino limitazioni d'uso o modifiche delle pratiche tradizionali. Nel Rapporto Ambientale saranno valutati, oltre ai benefici, possibili impatti che le misure di ripristino potranno generare in considerazione del livello di dettaglio delle misure. Tale analisi potrà, infatti, essere svolta rispetto a macrocategorie di misure.»

«L'analisi dei potenziali effetti negativi sarà accompagnata nel RA da indicazioni/raccomandazioni di carattere generale su modalità di attuazione da tener presente nell'ambito dei livelli attuativi di pianificazione e progettazione.»

9. Al fine di garantire la messa in pratica, l'utilità e l'efficacia delle misure di mitigazione, **si suggerisce nel RA di formulare tali indicazioni/raccomandazioni in forma chiara e specificare nel testo di Piano indicazioni, rivolte agli Enti attuatori delle misure, su come procedere con la loro applicazione, ove necessario. Si suggerisce infine di valutare l'opportunità di prevedere procedure/meccanismi di verifica della messa in pratica di tali misure di mitigazione, nei casi in cui sia necessaria.**

10. In relazione alla componente Biodiversità ed ecosistemi, si chiede di porre attenzione anche agli impatti sugli ecosistemi lacustri e palustri.

11. Si pongono all'attenzione del proponente alcuni spunti di riflessione emersi dalla consultazione con gli enti locali e soggetti competenti in materia ambientale in Toscana su alcuni temi d'interesse per il Piano:

- Suolo ed ecosistemi urbani - si raccomanda la tutela dei suoli agricoli, la rinaturalizzazione di aree degradate e il potenziamento del verde urbano, misure per la biodiversità urbana, criteri per la depavimentazione.
- Salute pubblica e verde urbano - il Piano viene valutato positivamente come strumento di tutela della salute, poiché il miglioramento degli ecosistemi incide su qualità dell'aria, sicurezza idrica e mitigazione del calore. Si raccomanda di privilegiare interventi di rigenerazione urbana nei centri storici e di rendere fruibili spazi verdi privati di enti e associazioni.
- Specie autoctone e "One Health" - si suggerisce di preferire specie vegetali autoctone per evitare squilibri ecologici e la diffusione di nuove malattie trasmissibili.
- Progettazione del verde - si raccomanda di tradurre in criteri progettuali concreti le criticità già

individuate nel RP (pollini allergenici, ozono secondario, ristagni idrici e proliferazione di vettori come zanzare), garantendo anche una manutenzione continua delle alberature.

- Rischio idrogeologico - si sottolinea l'importanza di interventi sulle reti di drenaggio urbano e del reticolo idrografico minore.

Monitoraggio

12. Le indicazioni date dal proponente per la redazione del monitoraggio ambientale risultano condivisibili. Si raccomanda in generale, in sede di definizione degli indicatori di monitoraggio nel RA, che siano riportati per ciascun indicatore:

- una scheda metadati, con una chiara definizione dell'indicatore, i riferimenti normativi e le metodiche per il calcolo (anche con riferimento a indicatori e dati già oggetto di monitoraggi istituzionali in corso per evitare inutili duplicazioni o fraintendimenti), i ruoli e le responsabilità di popolamento, le periodicità di restituzione utili al monitoraggio VAS;
- i target di riferimento, con relativa motivazione e fonte, ai vari step temporali, a cui verrà fatto riferimento durante il monitoraggio, con relative procedure di modifica/reindirizzamento delle misure di piano in funzione dello scostamento dall'obiettivo fissato come da raggiungere.

12. Si suggerisce l'utilizzo di indicatori ambientali disaggregati a scala locale, con coinvolgimento degli enti locali.

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Renata Laura Caselli

f.to Marco Masi

f.to Sauro Mannucci

f.to Marco Carletti

f.to Giovanna Bianco

f.to Gianfranco Boninsegni

f.to Carla Chiodini

f.to Antongiulio Barbaro

f.to David Tei

Il Presidente

Arch. Domenico Bartolo Scrascia